

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

Gestione Correzioni

Modello Rettificativo

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
MODELLO RETTIFICATIVO	3
TIPOLOGIE DI MODELLO RETTIFICATIVO	4
MODELLO RETTIFICATIVO ENTRO I TERMINI – PRESENTATO ENTRO IL 23 LUGLIO	4
<i>Presentazione in presenza di sostituto d'imposta</i>	4
<i>Presentazione in assenza di sostituto d'imposta</i>	5
MODELLO RETTIFICATIVO ENTRO I TERMINI – PRESENTATO DOPO IL 23 LUGLIO ED ENTRO IL 10 NOVEMBRE.....	5
<i>Presentazione in presenza di sostituto d'imposta</i>	5
<i>Presentazione in assenza di sostituto d'imposta.....</i>	6
GESTIONE OPERATIVA ANNO IN CORSO	7

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 articolo 6 ha stabilito che il visto di conformità apposto infedelmente comporta il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1973, salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, ovvero di comunicazione dei dati relativi alla rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione.

In tal caso, il Caf o il Professionista che ha apposto infedelmente il visto è **tenuto al pagamento della sola sanzione ridotta** nella misura prevista dall'art. 13 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 472/1997.

Il D.L. 193/2016 articolo 7-quater, comma 48 **ha ampliato il termine temporale di rettifica eliminando la scadenza del 10 novembre.**

La possibilità di rettificare una dichiarazione è subordinata al fatto che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, anche qualora risulti già spirato il termine del 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa (Circolare n. 8 del 7 aprile 2017, riposta 21.3).

Con le FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 03/07/2018, è stato chiarito che non è più possibile considerare come unico termine per la trasmissione della dichiarazione rettificativa la data del 23 luglio, ma dovrà essere considerato il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ordinaria cui si riferisce. Ai fini dell'individuazione delle scadenze, si deve fare riferimento a quelle riportate all'art.16 comma 1-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164:

- 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno,
- 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 30 giugno,
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° luglio al 23 luglio.

MODELLO RETTIFICATIVO

Lo studio che riscontri **errori commessi** nell'elaborazione della dichiarazione Modello 730 originaria, trasmessa telematicamente da CAF Do.C. all'Agenzia delle entrate, dovrà presentare un modello 730 Rettificativo.

NOTA BENE: Se la responsabilità dell'errore o dell'omissione riscontrata nel modello originario sia attribuibile al contribuente, dovrà essere presentato un modello Redditi Persone Fisiche.

CAF Do.C. gestisce il modello 730 Rettificativo per correggere errori che comportano un maggior debito o un minor credito d'imposta.

È necessario distinguere gli errori che hanno comportato l'apposizione del visto di conformità infedele, da quelli che non hanno comportato l'errata apposizione del visto: nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) **la casella "730 Rettificativo" dovrà assumere uno dei 3 valori possibili a seconda della tipologia di errore riscontrato e del periodo di presentazione del modello rettificativo:**

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

- **codice “1”**: **non hanno comportato** l'apposizione del visto infedele (riscontrati ad esempio nei quadri A, B, I, K, familiari a carico, oppure per inserimento rateazione e/o azzeramento/riduzione acconti);
- **codice “2”**: **hanno comportato** l'apposizione del visto infedele (riscontrati ad esempio nei quadri C, D, E, F, G, L);
- **codice “3”**: presenza di **entrambe le tipologie di errori**.

Per maggiori dettagli circa il rilascio del visto di conformità consultare la [Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 Guida al visto di conformità](#).

TIPOLOGIE DI MODELLO RETTIFICATIVO

Da un punto di vista operativo è necessario distinguere con precisione le ipotesi di rettifica da gestire in relazione alla data di presentazione del modello rettificativo.

Infatti, è possibile gestire un **rettificativo nei termini** se presentato entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, oppure un **rettificativo oltre i termini** se presentato successivamente a tale data.

MODELLO RETTIFICATIVO ENTRO I TERMINI – PRESENTATO ENTRO IL 23 LUGLIO

Fino al 23 luglio 2019 la presentazione del modello rettificativo **comporta il pagamento della sanzione per visto infedele**, in quanto la correzione è effettuata oltre il primo termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli originari (29 giugno), sui quali è riscontrato l'errore.

Sono ammesse le correzioni per le tipologie di errore 1 e 2 (casella “730 Rettificativo” valorizzata con codice 1, 2).

Il modello 730 Rettificativo di tipo 1 consente la correzione di errori che **non hanno comportato** l'apposizione del visto infedele, riscontrati nei quadri A, B, I, K, familiari a carico e inoltre:

- ✓ l'inserimento della rateazione delle imposte a debito, se non richiesta nel modello originario, nel solo caso in cui il sostituto d'imposta non abbia ancora eseguito i conguagli;
- ✓ l'azzeramento o il versamento in misura inferiore sia della prima che della seconda o unica rata di acconto IRPEF o cedolare secca (sarà invece possibile richiedere direttamente al sostituto d'imposta entro il 30 settembre 2019 la riduzione o l'azzeramento della sola seconda rata di acconto IRPEF o cedolare secca).

Presentazione in presenza di sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta indicato nel modello originario, coincidente con quello indicato nel modello rettificativo, riceverà due modelli 730-4 con i risultati contabili per l'elaborazione dei conguagli:

- il primo derivante dalla presentazione del modello originario;
- il secondo a seguito di presentazione del modello rettificativo.

Il rimborso del credito o il pagamento del debito sarà operato sulla base del modello 730-4 rettificativo.

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

In caso di presentazione del modello Rettificativo di tipo 2, **CAF Do.C. calcolerà e predisporrà il modello F24 della sanzione per errata apposizione del visto a carico del soggetto incaricato, nella misura dell'1,5% applicata alle maggiori imposte derivanti dal modello rettificativo.**

Presentazione in assenza di sostituto d'imposta

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della maggiore imposta e degli interessi, CAF Do.C. calcolerà e predisporrà il modello F24 della sanzione per errata apposizione del visto a carico del soggetto incaricato, nella misura dell'1,5% applicata alle maggiori imposte derivanti dal modello rettificativo.

Il modello F24 intestato al contribuente riporterà i seguenti importi e i relativi codici tributo:

- ✓ la maggiore imposta;
- ✓ gli interessi (calcolati a partire dal 29 giugno 2019 nella misura di 0,8% annua, considerando anche 15 giorni aggiuntivi – per necessità operative - a decorrere dalla data in cui è disponibile la stampa del modello F24).

ATTENZIONE: Nel caso in cui le imposte a debito derivanti dal modello 730 originario siano state pagate entro il 01 luglio 2019, il soggetto incaricato dovrà calcolare l'importo della sanzione per il tardivo versamento della maggiore imposta, emergente dalla presentazione del modello 730 rettificativo e non indicato nel modello F24 predisposto da CAF Do.C.

MODELLO RETTIFICATIVO ENTRO I TERMINI – PRESENTATO DOPO IL 23 LUGLIO ED ENTRO IL 10 NOVEMBRE

Nel prospetto di liquidazione (modello 730/3) la **casella “730 Rettificativo”** dovrà essere valorizzata con “2” ad indicazione che la correzione riguarda errori che hanno comportato l'apposizione del visto di conformità infedele (riscontrati nei quadri C, D, E, F, G, L).

NOTA BENE: dovrà essere presentato un **modello Redditi Persone Fisiche** relativo all'anno reddito interessato nei seguenti casi:

- ✓ la correzione riguarda errori che non hanno comportato l'apposizione del visto infedele;
- ✓ la correzione comprende sia errori che hanno, sia errori che non hanno comportato l'apposizione del visto infedele;
- ✓ la responsabilità dell'errore o dell'omissione riscontrata nel modello originario sia attribuibile al contribuente.

La presentazione di un modello rettificativo comporta il **pagamento della sanzione** per visto infedele **a carico dello studio responsabile dell'errore.**

Presentazione in presenza di sostituto d'imposta

La sanzione è da individuarsi in quella di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per “*i ritardati od omessi versamenti diretti*”, applicata ordinariamente in caso di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

La sanzione così individuata può essere regolarizzata in misura ridotta applicando l'istituto del ravvedimento operoso. Nella tabella di seguito si riportano le percentuali relative alla sanzione ridotta:

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

Data di presentazione telematica del modello Rettificativo	Sanzione minima	Riduzione	Sanzione ridotta
Fino al 29/07/2019 (entro 30 giorni dal 29/06/2019)	15%	1/10	1,50%
Dal 30/07 al 27/09/2019 (entro 90 giorni dal 02/07/2019)	15%	1/9	1,67%
Dal 28/09 al 10/11/2019 (entro il termine per la campagna 730/2019)	30%	1/8	3,75%

CAF Do.C. calcolerà e predisporrà il modello F24 della sanzione a carico dello studio.

La maggiore imposta e gli interessi derivanti dalla presentazione del modello rettificativo **resteranno a carico del contribuente e saranno conguagliati dal sostituto d'imposta** nella prima busta paga utile.

Presentazione in assenza di sostituto d'imposta

Il modello 730 rettificativo dovrà essere presentato in assenza di sostituto, nei seguenti casi:

- presentazione di modello 730 originario senza sostituto;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- variazione del sostituto d'imposta in seguito alla presentazione del modello originario.

CAF Do.C. predisporrà il **modello F24 a carico del contribuente per il versamento della maggiore imposta e degli interessi moratori** calcolati a giorni tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno.

Formula per il calcolo degli interessi		
Periodo	tasso legale % annua	Data da cui decorre la violazione
dal 01/01/2019	0,80%	29/06/2019

Anche in questo caso CAF Do.C. predisporrà il **modello F24 della sanzione per visto infedele a carico dello studio responsabile dell'errore**, calcolato con le stesse modalità indicate al paragrafo precedente.

Titolo: Gestione correzioni - Modello Rettificativo	Data creazione: luglio 2019
Tipo di documento: Istruzioni operative	

GESTIONE OPERATIVA ANNO IN CORSO

1. Accedere al software Collegamento a CAF Do.C. e andare in **Dichiarazioni 730**, ricercare e **selezionare il nominativo del contribuente** interessato, selezionare il pulsante **“Gestione rettificativi”** e l’opzione selezionabile tra quelle presenti: **“rettificativo entro il 10/11”** oppure **“rettificativo oltre il 10/11”**.
2. **compilare il modulo** di richiesta online che si presenta a video e nella sezione File Telematico **caricare il file .xml** del modello rettificativo tramite il pulsante “seleziona” che sostituisce l’invio con le modalità ordinarie.

A seguito dell’inoltro della richiesta **la dichiarazione risulterà sospesa** per l’espletamento dei controlli effettuati dagli operatori CAF.

Al termine dei controlli, una mail confermerà la corretta acquisizione del file.

3. Al ricevimento dell’e-mail prelevare e stampare la dichiarazione rettificativa;
4. **Stampare (se previsto) il modello F24 predisposto da CAF Do.C. e presente in coda alla stampa del modello 730 Rettificativo** appena prelevato, per il pagamento della maggiore imposta e degli interessi a carico del contribuente.
Il modello F24 della sanzione ridotta sarà pagato da CAF Do.C. che emetterà contestuale fattura a titolo di rimborso dell’importo anticipato.
Scaricare il documento dallo “Storico Fatture Elettroniche dal 2019” dell’area riservata e procedere al relativo pagamento entro 7 giorni dalla notifica.

CAF Do.C. procederà all’invio telematico all’Agenzia delle entrate della dichiarazione Rettificativa **soltanto dopo aver appurato l’incasso della fattura emessa per il pagamento della delega F24 di sanzione.**